

La Responsabilità del personale scolastico in materia di sorveglianza degli alunni



Obblighi, precauzioni e best practices per prevenire il danno e la responsabilità



21 Ottobre 2025

avv. Alessandra Lezzi
arch. Flavio Paschetta (RSPP)

FOCUS:

- Inquadramento giuridico Responsabilità da Culpa in vigilando e Culpa in Organizzando
- Differenza tra Responsabilità diretta e indiretta da culpa in vigilando
- Giurisprudenza di merito su: Esimenti di responsabilità, Responsabilità diretta e indiretta
- Responsabilità patrimoniale per i casi di dolo e colpa grave del precettore
- Sentenze di merito contabile per danno erariale.

RIFERIMENTI NORMATIVI e GIURISPRUDENZA:

art.1218 e art. 2048 c.c.

art. 1176 c.c.

art. 1227.c.c

art. 2957 c.c.

art. 1917 c.c. “Assicurazione della Responsabilità Civile”

art.61 della legge 11 luglio 1980, n.312

RIFERIMENTI NORMATIVI e GIURISPRUDENZA:

GIURISPRUDENZA :

Corte di Cassazione 15 maggio 2013, n. 11751

Cass. 8 febbraio 2012, n. 1769

Cass. 15 febbraio 2011, n. 3680

Tribunale Lecce 29 luglio 2022, n. 2363/2022

Tribunale Lecce 18 aprile 2019, n. 1396/2019

Trib. Lecce 23 maggio 2017, n. 2125/2017

Corte di Cassazione sez. III Civile, ordinanza n. 9983/2019

C. App. Lecce 13 novembre 2023, n. 930/2023

C. App. Lecce 21 novembre 2022, n. 1164/2022

C. App. Torino 24 novembre 2021, Sent. 1309/2021

C. Conti - Sez. III Giurisdizionale Centrale d'appello n.184/2005

C.Conti Sez. centrale Appello n.356/2016

C.Conti Sez. Giur. Calabria n.96/2015

ISTRUIRE e VIGILARE

Corte di Cassazione 15 maggio 2013, n. 11751

La Corte di Cassazione con la sentenza del 15 maggio 2013, n. 11751 ha stabilito che, nell'atto di accoglimento dell'alunno/a, la formale iscrizione e la contestuale frequenza *“fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito [...]”.*

Culpa in ORGANIZZANDO

Riguarda la responsabilità del Dirigente scolastico derivante da inadeguatezza o insufficienza dell'assetto organizzativo e amministrativo della scuola che ha contribuito al verificarsi di un danno a un alunno o a terzi.

Fondamento giuridico:

- art. 2043 c.c. *“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*
- art. 2051 c.c. *“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia(1), salvo che provi il caso fortuito”*
- D. Lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) e D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza): il Dirigente scolastico ricopre il ruolo di Datore di Lavoro ai fini della sicurezza. Ciò comporta l'obbligo di valutare i rischi (DVR), organizzare la sicurezza e vigilare sull'adempimento degli obblighi

Culpa in ORGANIZZANDO

Onere della prova:

- presunzione di inadempimento. Spetta alla scuola fornire la prova liberatoria , dimostrando: di aver adottato tutte le misure organizzative e cautelari idonee per prevenire il danno e che l'evento dannoso è stato determinato da causa a essa non imputabile, ovvero un fatto eccezionale, imprevedibile e inevitabile
- il danneggiato deve dimostrare il danno subito, il nesso di causalità tra l'evento dannoso e che l'evento dannoso è stato determinato da causa a essa non imputabile, ovvero un fatto eccezionale, imprevedibile e inevitabile

Culpa in ORGANIZZANDO

OBBLIGO	ESEMPI
Sicurezza delle Strutture	Mancato o insufficiente intervento per segnalare o eliminare difetti strutturali, arredi difettosi, pavimenti scivolosi, o vie di fuga ostruite (riferimento a volte all'Art. 2051 c.c. - Danno da cose in custodia, anche se è l'Ente Locale ad avere la competenza sui lavori strutturali).
Vigilanza del Personale	Mancata o insufficiente predisposizione di circolari, regolamenti interni o piani di sorveglianza che assegnino in modo chiaro e funzionale i compiti di vigilanza al personale (docenti e ATA).
Gestione delle Emergenze	Mancata o inadeguata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o dei piani di emergenza e evacuazione.
Prevenzione di Incidenti	Omessa adozione di misure organizzative per prevenire fenomeni noti e prevedibili come infortuni durante l'intervallo, attività motorie o, nei casi più gravi, episodi di bullismo.

Culpa in ORGANIZZANDO

OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- a) adozione di adeguate misure di sicurezza atte a prevenire fattori di rischio o di pericolo
- b) obbligo di diligenza “del buon padre di famiglia (proteggere l’incolumità degli alunni)

Culpa in vigilando: è la responsabilità diretta e indiretta di coloro che sono preposti alla vigilanza degli allievi.

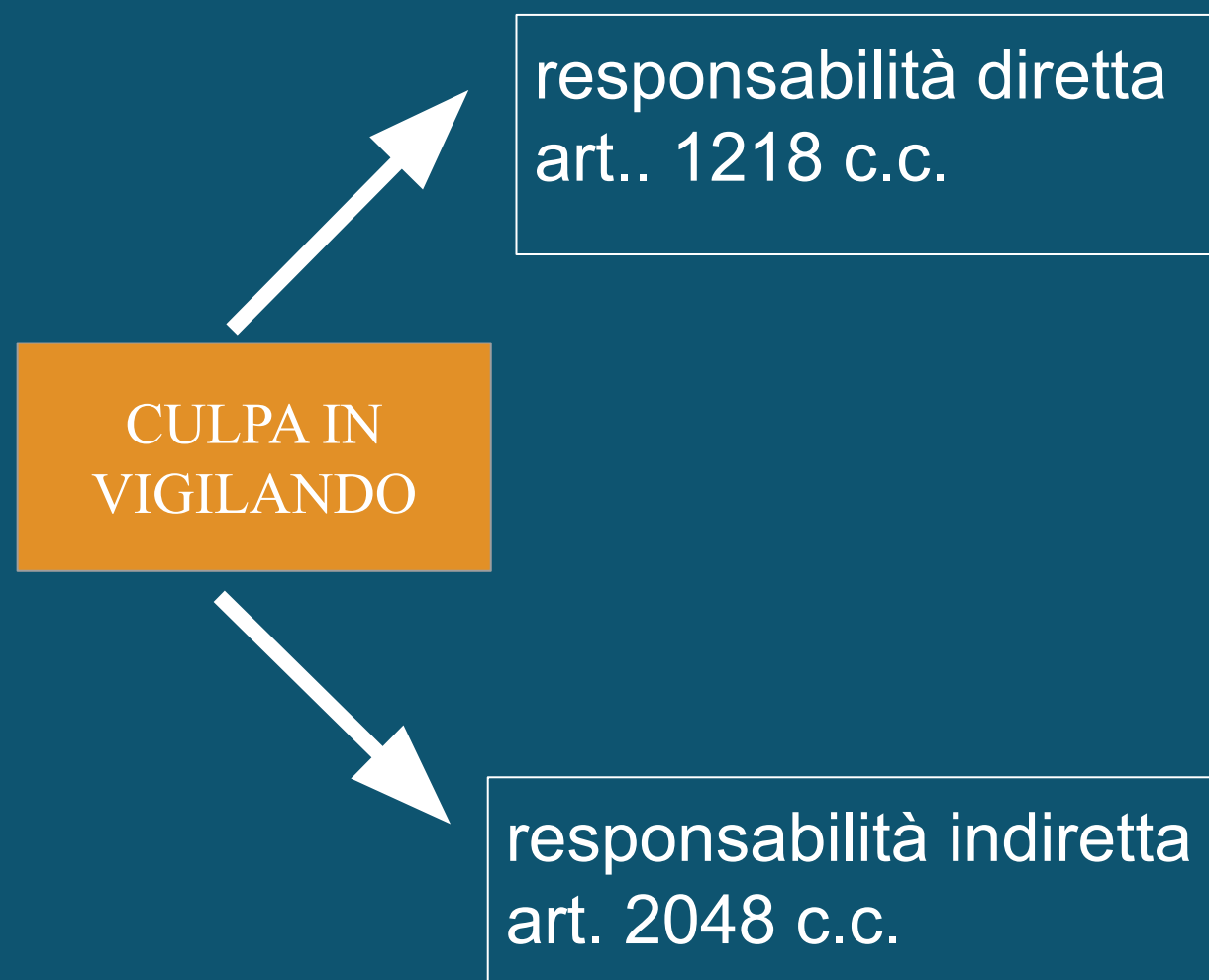
La colpa presuppone uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, perciò coinvolge: l'Istituzione Scolastica e il personale preposto e/o incaricato di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli allievi.

si sostanzia nel dovere di prevenire ed evitare e, *per quanto possibile*, impedire che l'allievo

cagioni danno a sé stesso

cagioni danno ad altri (persone, cose)

Culpa in vigilando (diretta / indiretta)



nei confronti dell'allievo per il danno che l'alunno riporta o cagiona a sé stesso.

Il **danneggiato** ha l'onere di dimostrare che il fatto è accaduto durante l'orario in cui era sottoposto a vigilanza scolastica. L'**Istituto Scolastico** per andare esente da responsabilità deve dimostrare di aver vigilato e nonostante ciò di non aver potuto impedire l'evento.

per danni cagionati a terzi (persone, cose) dall'allievo sottoposto a vigilanza scolastica.

Il **danneggiato** deve dimostrare che l'evento si è verificato perché la Scuola non ha vigilato. La **scuola** per andare esente da responsabilità deve dimostrare di avere vigilato e nonostante ciò di non aver potuto impedire l'evento.

Culpa in VIGILANDO

Riguarda la responsabilità dei Precettori (docenti e ATA) sui quali spetta la vigilanza degli alunni, il controllo e la sorveglianza commisurata alla loro età e al loro grado di maturità nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. (Cass.n. 1769 dell'8 febbraio 2012, Cass. 15 febbraio 2011, n. 3680)

Fondamento giuridico:

- art. 2048, comma 2 c.c. *“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto (co.3)”*
- art. 1218 c.c. *“Il debitore che non esegue esattamente(2) la prestazione dovuta [1176, 1181] è tenuto al risarcimento del danno [1223 ss.], se non prova(3) che l'inadempimento o il ritardo(4) è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile*

Culpa in VIGILANDO

Onere della prova:

- La scuola deve dimostrare di aver vigilato e dunque in concreto di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo favorevoli all'insorgere della serie causale sfociante nella produzione del danno

Culpa in VIGILANDO

Cass.n. 1769 dell'8 febbraio 2012

In occasione di viaggi di istruzione è necessario che gli insegnanti dormano insieme agli studenti?

Durante le gite scolastiche e visite di istruzione “la prestazione di vigilanza dell’istituto, come in concreto espletata dai professori accompagnatori, assume connotati particolari in quanto il carattere continuo del contatto con gli studenti durante l’intera giornata, comprendente quindi le normali attività quotidiane e proprie della sfera di riservatezza più intima dell’individuo, impone di limitare l’entità e le stesse modalità della vigilanza, affinché non violino oltre il necessario la sfera suddetta; ed un’attività di ispezione continua e prolungata è in radice esclusa, oltre che impossibile, soprattutto quanto alle ampie frazioni di giornata che il singolo alunno trascorre comunque nell’intimità della propria stanza di albergo.”

Conseguentemente, la Corte, esclude “la responsabilità dei docenti accompagnatori in dipendenza della non adozione di atti di diuturna e prolungata vigilanza sulle condotte dei singoli alunni anche dei non brevi periodi che dovevano essere caratterizzati – come nelle ore notturne o destinate al riposo – dal massimo possibile rispetto della loro riservatezza”.

Culpa in VIGILANDO

Cass.n. 1769 dell'8 febbraio 2012

CASO: Una studentessa si era ferita gravemente, precipitando da una terrazza dell'albergo dove alloggiava durante una gita scolastica.

DISPOSITIVO: La Corte Suprema ribalta le due sentenze di merito e riconosce la Responsabilità da culpa in vigilando in capo alla Scuola

Obbligo dei docenti di controllare le singole stanze dove alloggiano i ragazzi (preferibilmente devono dormire nelle stanze attigue sullo stesso piano).

Sulla scuola grava l'obbligo di diligenza preventivo, consistente nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, al momento della scelta e della loro fruizione, presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni.

Secondo gli ermellini "incombe sull'istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura e alla sua vigilanza".

Culpa in VIGILANDO

Cass. 15 febbraio 2011, n. 3680

Un cane randagio aggredisce un alunno all'interno della struttura scolastica pochi minuti dopo la fine delle lezioni, l'Istituto è obbligato a risarcire i danni subiti dall'allievo?

Sì, in quanto l'Istituto ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità degli allievi.

Tale obbligo, scaturente dalla semplice iscrizione scolastica, deriva dal fatto che “con l'iscrizione gli alunni sono affidati all'Amministrazione scolastica.

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che il danneggiato deve limitarsi a provare che l'evento si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto con la scuola, mentre invece grava **sulla scuola** l'onere di dimostrare che, avendo provveduto a predisporre tutti gli accorgimenti necessari ad impedire l'ingresso ad estranei, l'evento lesivo sia stato determinato da causa ad essa non imputabile.

Pertanto l'Istituto dovrà provare di aver adottato tutti gli accorgimenti possibili per evitare intrusioni (anche di cani) nell'istituto e nelle sue pertinenze.

Culpa in vigilando: responsabilità diretta / responsabilità indiretta

Trib. Lecce, 2125/2017

Dal punto di vista della responsabilità la Scuola assume una responsabilità **diretta** nei confronti dell'alunno in riferimento al danno che l'allievo riporta o si auto cagiona. E, come detto, per consolidata giurisprudenza questa è ritenuta una ipotesi di responsabilità "contrattuale": *«l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica... l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona»*

La Scuola, invece, assume una responsabilità **indiretta** sulla base della presunzione di responsabilità per mancata vigilanza (art. 2048, comma 2, C.C.) per il danno causato dall'allievo nei confronti di terzi. In questo caso si chiede all'insegnante di dimostrare: *«di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitare una situazione di pericolo in grado di portare poi al danno»* (Trib. Lecce, 2125/2017).

Culpa in vigilando: responsabilità diretta - esimenti di responsabilità in giurisprudenza

Corte di Cassazione sez. III Civile, ordinanza 9 maggio 2018 – 10 aprile 2019, n. 9983

CASO 1: Un allievo si infortuna durante un torneo di pallamano organizzato dalla scuola cadeva a terra andando ad urtare contro una panchina, riportando lesioni alla bocca

nel merito: La Corte d'Appello di L'Aquila respinge l'appello e conferma il rigetto della domanda proposta nei confronti del Ministero dell'istruzione

La Corte di Cassazione ribadisce il principio di diritto: che in caso di infortunio subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto».

Inoltre la responsabilità non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto che rientra nell'alea normale della medesima.

Culpa in vigilando: responsabilità diretta - esimenti di responsabilità in giurisprudenza

caso 1: Un allievo si infortuna durante un torneo di pallamano organizzato dalla scuola

*Poichè era stato accertata l'assenza del fatto illecito altrui, in quanto il ragazzo era rimasto infortunato mentre rincorreva un avversario che gli aveva sottratto il possesso della palla senza toccarlo; poichè era emerso che la partita rientrava nella normale attività didattica della scuola; non vi era stata alcuna azione scorretta o comunque fallosa di altri giocatori; la partita si era svolta interamente sotto il controllo diretto dell'insegnante; il campo di gioco era perfettamente libero ed idoneo alla partita; l'insegnante aveva preventivamente istruito i giocatori, (la Corte) escludeva la responsabilità della scuola, essendo l'incidente avvenuto per una ragionevole causa fortuita, legata alle fisiologiche modalità di gioco della pallamano e avendo l'insegnante fatto quanto doveva per assolvere all'obbligo di vigilanza cui era tenuto **ai sensi dell'art. 2048 c.c.***

Culpa in vigilando: responsabilità diretta - esimenti di responsabilità in giurisprudenza

Tribunale Lecce 29 luglio 2022, n.2363/2022

caso 2: attività svolta dalla studentessa durante l'ora di educazione fisica, che consisteva in passaggi e tiri a canestro, senza alcuna costrizione; la studentessa nel prendere il pallone si insaccava il dito mignolo della mano destra, riportando una frattura longitudinale composta.

nel merito: « ... *la situazione da cui è generato l'infortunio assume i caratteri del caso fortuito, come tale non prevedibile, non prevenibile e non evitabile con la normale diligenza*».

Il Tribunale di Lecce rigetta l'appello e la domanda risarcitoria, facendo applicazione della regola contenuta nella sentenza Cass. 22800/2017 «*la "repentinità" dell'evento lesivo incide sulla inevitabilità del fatto escludendo la configurabilità di una condotta omissiva negligente da parte dell'insegnante in quanto impossibilitato ad un intervento eziologicamente efficace ad impedire la caduta dell'allieva*»

Culpa in vigilando: responsabilità diretta - esimenti di responsabilità in giurisprudenza

Tribunale Lecce 18 aprile 2019, n. 1396/2019

caso 3: durante lo svolgimento dell'attività sportiva cadeva riportando lesioni al ginocchio con un danno biologico temporaneo.

nel merito: «Nel caso di specie non essendo emersa la prova che la caduta dell'attore sia avvenuta per una qualche ragione attribuibile a responsabilità dell'insegnante (come, per esempio, avere fatto eseguire agli allievi esercizi superiori alle loro capacità o da svolgersi con attrezzature e/o modalità inadeguate, ecc.), deve ritenersi che l'incidente in questione sia frutto di una **inevitabile casualità**.... la caduta dell'attore risulta essersi verificata all'esito di un salto e successivo appoggio scomposto di un arto al suolo sicché **l'evento di danno non era assolutamente prevedibile né evitabile**, ma esclusivamente imputabile a caso fortuito» (Tribunale Lecce 1396/2019).

Culpa in vigilando: responsabilità indiretta - esimenti di responsabilità in giurisprudenza

Trib. Lecce 23 maggio 2017, n. 2125/2017

caso 4: caduta di un allievo all'interno della Scuola per una asserita spinta ricevuta da un compagno.

merito: *«rileva il Tribunale che pure a voler intendere raggiunta la prova della riconducibilità della caduta della minore alla spinta di un compagno rimasto ignoto, la domanda non avrebbe comunque meritato accoglimento in quanto **la repentinità del gesto dell'alunno vale ad escludere l'imputabilità dell'evento al personale scolastico**»*. Il Tribunale di Lecce (Sent. 2125/2017), in linea con gli orientamenti della Cassazione, ha ritenuto sussistente la prova liberatoria : *«ipotizzabile qualora il danno sia derivato da un gesto inconsulto dell'alunno o di altro alunno, non prevedibile né evitabile neppure a mezzo della presenza costante e attenta di un insegnante o del personale scolastico»*.

Culpa in vigilando: responsabilità diretta - esimenti di responsabilità in giurisprudenza

C. App. Lecce 13 novembre 2023, Sent. 930/2023

caso 5: durante l'ora di educazione fisica tenuta dal Prof. all'interno della palestra della scuola si infortunava eseguendo l'esercizio dell'esagono.

merito: «dalla stessa ricostruzione dei fatti effettuata, in sede testimoniale...emerge come il docente abbia adeguatamente e diligentemente adempiuto al dovere di vigilanza e sorveglianza... adottava tutte le precauzioni necessarie ad evitare che una tale attività potesse arrecare pregiudizio agli allievi chiamati ad eseguirla preoccupandosi di spiegare le modalità di esecuzione dell'esercizio, accertandosi che tutti gli alunni fossero muniti di abbigliamento adeguato e avessero le scarpe allacciate, al fine di evitare storte e assistendo personalmente allo svolgimento dell'attività assegnata. In definitiva, le circostanze del caso di specie emerse all'esito dell'istruttoria, evidenziano **l'imprevedibilità e l'accidentalità** dell'evento dannoso non imputabile ad una mancanza del docente» (C. App. Lecce, Sent. 930/2023).

Culpa in vigilando: responsabilità diretta - affermazione di responsabilità in giurisprudenza

C. App. Lecce 21 novembre 2022, Sent. 1164/2022

CASO 6: durante l'orario di lezione, alle ore 10.00, il figlio , cadeva al suolo riportando lesioni alla gamba sinistra e che detta caduta si verificava poiché l'insegnante di sostegno, inciampando sul minore gli cadeva addosso.

merito: «Ritiene la Corte che l'istituto scolastico non abbia fornito la prova che l'evento dannoso sia stato determinato da causa a sé non imputabile nonché di avere adottato, in relazione alle concrete circostanze di fatto, tutte le misure idonee ad evitare il danno». La responsabilità è stata affermata perché la Corte ha ravvisato **negligenza della Scuola** che: «**non ha adeguatamente valutato la circostanza che il minore di quasi sette anni al momento dell'evento lesivo, già affetto da disabilità motoria (portatore di handicap con difficoltà deambulatorie) e plurioperato per aneurisma cerebrale avesse da poco tempo subito un intervento chirurgico per allungamento del tendine di Achille alla gamba sinistra ... osserva la Corte, in tali condizioni l'evento caduta era da ritenersi prevedibile e l'insegnante di sostegno nonché l'assistente ad personam avrebbero dovuto prestare maggiore attenzione e cautela sorvegliando adeguatamente e costantemente il minore»** (C. App. Lecce , 1164/2022).

Culpa in vigilando: responsabilità diretta - affermazione di responsabilità in giurisprudenza

CASO 6: durante l'orario di lezione, alle ore 10.00, il figlio , cadeva al suolo riportando lesioni alla gamba sinistra e che detta caduta si verificava poiché l'insegnante di sostegno, inciampando sul minore gli cadeva addosso.

Dispositivo: Ritenuta la Responsabilità dell'insegnante, la Corte condanna il Ministero al risarcimento del danno nella misura pari ad euro € 8.020,31, e per effetto della chiamata in garanzia condanna l'assicurazione a manlevare il ministero provvedendo al pagamento del danno subito dal minore in virtù della polizza assicurativa stipulata dalla scuola.

Culpa in vigilando: responsabilità diretta - **affermazione** di responsabilità in giurisprudenza

C. App. Torino 24 novembre 2021, Sent. 1309/2021

caso 7: in occasione della partecipazione ai Giochi della Gioventù nell'effettuare un salto, si procurava "un trauma distorsivo in inversione" della caviglia destra che la costringeva ad interrompere la competizione.

merito: «la Corte ritiene che l'evento lesivo sia derivato dal modo in cui la Appellante abbia posato il piede in atterraggio dopo avere eseguito il salto in alto, ragion per cui, **non sarebbe stato possibile** per l'insegnante impedire il verificarsi del sinistro». Quindi per la Corte il nesso causale è interrotto dal caso fortuito (impossibilia nemo tenetur!), ma sotto altro profilo ha ritenuto che vi sia stata una **negligenza** dell'insegnante che : «nel momento immediatamente successivo al fatto, ha trascurato l'infortunio limitandosi a consigliare di applicare il ghiaccio sulla caviglia senza attivare i soccorsi o sollecitare l'intervento dei genitori.», perciò ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto accertata la **responsabilità dell'insegnante nella determinazione di un danno diverso** ed ulteriore rispetto a quello provocato dalla distorsione in sé e per sé considerata. (C. App. Torino, 1309/2021).

Culpa in vigilando: responsabilità diretta - affermazione di responsabilità in giurisprudenza

caso 7: in occasione della partecipazione ai Giochi della Gioventù nell'effettuare un salto, si procurava “un trauma distorsivo in inversione” della caviglia destra che la costringeva ad interrompere la competizione.

dispositivo: Ritenuta la Responsabilità dell'insegnante per trascuratezza della lesione che l'allievo si era auto cagionato, la Corte conferma la condanna in primo grado del Ministero al risarcimento del danno nella misura pari ad euro € 2.970,68, oltre interessi e per effetto della chiamata in garanzia condanna l'assicurazione a manlevare il ministero provvedendo al pagamento del danno subito dal minore in virtù della polizza assicurativa stipulata dalla scuola.

Culpa in vigilando: **responsabilità DIRETTA - affermazione** di responsabilità in giurisprudenza

I casi sin qui esaminati sono tutti casi di responsabilità diretta, cioè fondati su un obbligo di vigilanza dell'alunno che scaturisce dal “contratto” che la Scuola assume nel momento in cui ammette l'allievo.

La logica che regola questo tipo di responsabilità è quella contrattuale: cioè, a fronte di un “contratto” la Scuola è tenuta ad adempiere un'obbligazione consistente nei doveri di protezione, e può andare esente da responsabilità soltanto se dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e nonostante ciò per una causa non imputabile alla Scuola il danno si è verificato.

Il danneggiato, invece, deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto.

Culpa in vigilando: **responsabilità INDIRETTA** - affermazione di responsabilità in giurisprudenza

La culpa in vigilando come responsabilità indiretta si fonda invece su una presunzione giuridica, stabilita dal comma 2 dell' art.2048 C.C., che pone a carico del precettore l'obbligo di vigilare l'allievo per impedirgli di cagionare danno a terzi (persone, cose). In altri termini, la legge presume che durante il periodo in cui l'allievo è sottoposto alla vigilanza del precettore (e della Scuola) questi (e la Scuola) sia in grado di impedire che l'allievo provochi danni a terzi.

Il terzo danneggiato deve provare il fatto che gli è stato cagionato un danno, infatti la presunzione riguarda la responsabilità e non invece la sussistenza del fatto generatore di danno.

La presunzione di responsabilità è limitata al danno che l'allievo cagiona a terzi, e può essere vinta da parte della scuola, anche in questo caso, dimostrando che per le concrete circostanze era impossibile impedire il verificarsi dell'evento, perché in via preventiva sono state messe in campo tutte le misure disciplinari e organizzative idonee ad evitare il sorgere del pericolo, e perché non è stato possibile porre in essere un intervento correttivo o repressivo dell'azione lesiva dell'allievo.

Culpa in vigilando e Responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente

L'art.61 della legge 11 luglio 1980, n.312 disciplina la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola.

Per effetto di tale norma i comportamenti illeciti del personale che è in rapporto organico con il Ministero dell'Istruzione sono direttamente riferibili al Ministero, ciò comporta che in giudizio non sarà evocato il singolo docente o dipendente ma direttamente il Ministero dell'Istruzione.

Prevede infatti la norma che l'Amministrazione si surroga al personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

La surroga, tuttavia, non solleva il personale dalla responsabilità patrimoniale per i danni arrecati all'Amministrazione, poiché nei casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza degli alunni il dipendente è soggetto ad un'azione di rivalsa dell'Amministrazione.

Responsabilità erariale e azione di rivalsa

La surroga prevista dall'art.61 della legge 312/1980 consiste: nella sottrazione degli insegnanti statali (e più in generale dei dipendenti scolastici) alle conseguenze dell'applicabilità nei loro confronti della presunzione di cui all'art. 2048, secondo comma, cod.civ., nei giudizi di danno per "culpa in vigilando", ma con conseguenze esclusivamente sul piano processuale, mediante l'esonero dell'insegnante statale dal processo. **(La norma così recita “l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”)**

Responsabilità erariale e azione di rivalsa

Residua, però, una eventuale responsabilità per dolo o colpa grave del dipendente scolastico nel caso in cui l'Amministrazione, dopo la condanna al pagamento in favore del danneggiato, eserciti azione di rivalsa nei confronti del dipendente con un giudizio per danno indiretto dinanzi alla Corte dei Conti.

E' in questa sede, giudizio di responsabilità contabile, che sarà valutata la colpa grave o il dolo del dipendente scolastico nella causazione non del sinistro ma del danno erariale accertato. In altri termini, trattasi di un GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ' AMMINISTRATIVA PER DANNO ERARIALE INDIRETTO. Il giudizio erariale deve accertare se la somma che il Ministero è stato condannato a pagare (danno accertato) è addossabile o meno e in che misura al dipendente.

Il fondamento della responsabilità del dipendente pubblico è l'art.18 del D.P.R. n.3/1957 che riguarda la violazione degli obblighi di servizio.

Responsabilità erariale e azione di rivalsa

La colpa grave viene configurata dalla giurisprudenza contabile come la mancata adozione delle più elementari e doverose misure di cautela e vigilanza. (es. l'abbandono ingiustificato della classe, il ritardo ingiustificato nella presa in consegna degli alunni, l'omissione di intervento in situazioni di pericolo evidenti)

Responsabilità erariale e azione di rivalsa

RICONOSCIMENTO DELLA COLPA GRAVE:

La CORTE CONTABILE ha spesso ravvisato la colpa grave in situazioni come:

- Mancata sorveglianza durante la ricreazione o i cambi d'ora (Corte dei Conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 1590/1999).
- Aver lasciato la classe incustodita senza giustificato motivo o senza aver predisposto una sostituzione.
- Inadempimento ad obblighi espliciti (es. aver indotto o permesso un alunno a compiere un'azione pericolosa).

Responsabilità erariale e azione di rivalsa

AZIONE DI RIVALSA

Se accertata la colpa grave (o il dolo), la CdC condanna il docente a rifondere all'Amministrazione una quota del risarcimento pagato al terzo, in proporzione al grado della sua colpa

Responsabilità erariale e azione di rivalsa

C. Conti - Sez. III Giurisdizionale Centrale d'appello n.184/2005

Per meglio comprendere la natura e la portata della responsabilità amministrativa del dipendente pubblico chiamato in rivalsa è utile riportare le affermazioni contenute nelle sentenze della Corte dei Conti: «il giudizio avanti al giudice contabile trae origine da un rapporto di natura pubblica (di impiego o di servizio), per cui il dipendente viene chiamato non già per il danno arrecato a terzi, bensì, per quello arrecato alla pubblica amministrazione e la sua obbligazione trova fondamento e disciplina in specifiche norme» (C. Conti - Sez. III Giurisdizionale Centrale d'appello n.184/2005).

Il Giudice contabile nella sua valutazione non è vincolato ai fatti accertati dalla sentenza civile o penale che ha dato causa al risarcimento, ma procederà a valutare autonomamente se tra l'evento occorso e un eventuale comportamento gravemente colposo o doloso del dipendente ci sia un nesso **causale**. Dovrà cioè stabilire se l'Amministrazione ha pagato per colpa del dipendente o se invece la responsabilità dell'evento non sia da addebitare ad altre cause.

Al riguardo è interessante leggere il merito della sentenza sopra richiamata

Responsabilità erariale / insussistenza

C. Conti - Sez. III Giurisdizionale Centrale d'appello n.184/2005

Fatto: Danno indiretto del Ministero chiamato a risarcire un allievo

Tesi della Procura contabile: devono rispondere del danno gli insegnanti che secondo l'ordine di servizio devono vigilare gli studenti durante la ricreazione, perchè hanno consentito che durante l'intervallo si svolgesse un gioco pericoloso e perché non erano presenti in quel momento. (La Procura contabile fonda la propria richiesta sui fatti così come ritenuti accertati in sentenza dal giudice civile).

merito: Corte dei conti Sez. Appello ritiene invece che il giudice contabile possa apprezzare i fatti in maniera diversa dal giudice civile e che, correttamente, il giudice contabile abbia rilevato che il fatto si era verificato al momento del rientro in classe, perciò *«considerato che non è stato tenuta nel giusto rilievo la circostanza che il fatto lesivo si è verificato alle 10,15 e perciò non durante la ricreazione, ma semmai subito dopo di essa... E' quello l'evento da prendere in considerazione ai fini della individuazione della responsabilità... è da escludere che pur presenti gli insegnanti avrebbero potuto impedire un evento prodottosi nello spazio di pochi secondi ed in maniera **repentina ed imprevedibile**»*.

Responsabilità erariale / sussistenza

(C.Conti Sez. centrale Appello n.356/2016)

Fatto: Danno indiretto del Ministero chiamato a risarcire un allievo

Tesi della Procura contabile: del danno deve essere chiamata a rispondere l'insegnante

merito: SALTO IN ALTO E VOLTEGGIO «il Collegio deve rilevare che dalla relazione del consulente tecnico - chiamato ad esprimersi anche sullo specifico aspetto della sussistenza, nella condotta dell'insegnante preposta, degli estremi di colpa inescusabile - emerge incontestabilmente che la modalità di esecuzione degli esercizi nella fase finale della lezione era stata rimessa alla libera determinazione delle studentesse, e che al momento dell'effettuazione del salto da parte della V., *l'insegnante era intenta a parlare con qualcuno e comunque non era vicina al tappeto ed alla pedana di battuta*...Non vi è dubbio che la professoressa aveva l'obbligo di continuare a vigilare sul corretto svolgimento dell'esercizio...Le suesposte considerazioni inducono il Collegio a confermare la valutazione di gravità della colpa che ha caratterizzato il comportamento dell'appellante, la sua efficienza causale e la conseguente responsabilità.».

Ma non è una responsabilità esclusiva dell'insegnante perché il Giudice contabile ritiene anche...

Responsabilità erariale / sussistenza (C.Conti Sez. Centrale Appello n.356/2016)

Fatto: Danno indiretto del Ministero chiamato a risarcire un allievo

Tesi della Procura contabile: del danno deve essere chiamata a rispondere l'insegnante

merito: «il concorso di deficienze del modulo organizzativo della P.A danneggiata, che non ha emanato nel programma di insegnamento di educazione fisica precise regole di comportamento agli insegnanti... induce il Collegio a porre a carico della medesima una parte del danno già accertato ... addossando all'amministrazione, per il principio della c.d. autoresponsabilità dell'amministrazione danneggiata di cui all'art. 1227 c.c., una quota pari al 50% del danno erariale accertato».

inoltre, le conseguenze della responsabilità amministrativa dell'insegnante non involgono l'intero danno ma

merito: «il Collegio ritiene comunque di fare uso del potere riduttivo dell'addebito, in considerazione di due fattori... insegnante non aveva maturato una apprezzabile esperienza di carriera... gravosità della professione esercitata, nella quale per definizione è insito il rischio...»

Responsabilità erariale / sussistenza

(C.Conti Sez. Centrale Appello n.356/2016)

l'addebito erariale dell'insegnante in concreto:

Danno erariale accertato: euro 3.998.417,50 oltre interessi legali

gravità colpa insegnante ed efficienza causale: 50 %, quindi circa € 2.000.000,00

gravità dell'addebito, in applicazione del potere riduttivo: riduzione del danno da risarcire (€ 2.000.000,00) del 75% = **€ 500.000**

in sintesi: il 50% del danno rimane in capo alla Scuola (€ 2.000.000, 00) ; il restante 50% viene addossato a responsabilità dell'insegnante , considerato che per la giovane età non ha maturato un'apprezzabile esperienza di carriera e che svolge una professione gravosa nella quale per definizione è insito il rischio, nella misura del 25% della residua somma (€ 2.000.000,00) determinato in € 500.000,00.

(C.Conti Sez. Giur. Calabria 96/2015)

Tesi della Procura contabile: «Secondo il libello erariale, la spesa che a titolo risarcitorio ha dovuto subire il Dicastero dell'Istruzione sarebbe eziologicamente riconducibile alla condotta gravemente negligente dell'insegnante ... ».

Merito: SALTELLO A COPPIA «La Sezione è di tutt'altro avviso, giacché dai fatti di causa non è dato rinvenire alcun elemento che possa giustificare siffatta pretesa. ...le considerazioni che a tal proposito è doveroso fare attengono alle modalità dell'incidente... delle due l'una: o l'attività ginnica che l'insegnante aveva deciso di far eseguire era tale, per modalità di svolgimento e per intensità dinamica, da comportare ex se un alto rischio di traumi fisici...(o altrimenti) non rimane altra diversa, ragionevole risposta se non quella che **la palestra stessa fosse del tutto priva di adeguate protezioni lungo i punti di impatto...** Orbene, di tale evidente carenza strutturale non poteva, né doveva farsi carico l'insegnante ..., i cui obblighi di servizio di certo non comprendevano quello di svolgere una preventiva verifica sull'idoneità della palestra a garantire la sicurezza degli alunni. Per le suesposte considerazioni e per l'assenza sia del nesso causale tra la condotta e il danno, sia dell'elemento soggettivo della colpa grave, la domanda deve essere dunque respinta. »

Responsabilità del Dirigente scolastico

Il Dirigente Scolastico non è chiamato a rispondere per culpa in vigilando diretta, ma per **culpa in organizzando**.

- **Accertamento:** La Corte dei Conti valuta la responsabilità del DS in relazione ai suoi doveri gestionali e organizzativi (Art. 25 D.Lgs. 165/2001), come la mancata adozione di protocolli di sicurezza o l'omissione di interventi strutturali.
- **Condanna per Carenze Organizzative:** Il DS può essere condannato se il danno è riconducibile a una grave carenza nell'organizzazione del servizio di vigilanza o alla mancata adozione (o segnalazione agli enti competenti) di misure di sicurezza necessarie per l'edificio (es. caduta dovuta a pavimenti scivolosi noti o strutture fatiscenti), integrando in tali casi un concorso di colpa amministrativa tra DS e docenti, o responsabilità esclusiva del DS se il danno è meramente strutturale.

L'assicurazione per la Responsabilità Civile

- **Assicurazione RC** : Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
- **Limiti convenuti**: riguardano il tipo di rischio assicurato e i massimali di garanzia che l'assicuratore si impegna a pagare
- L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere (Art. 1900 Cod. Civ; questo è il caso dei precettori che rispondono del fatto dell'allievo in base all'art.2048 Cod. Civ.)
- Di regola il contratto di assicurazione stabilisce che la lite viene gestita dall'assicuratore che ha anche il potere di transigerla, perciò l'art.1917 comma 2 prevede che **l'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta**

L'assicurazione per la Responsabilità Civile

- Obbligo di **avviso**: l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, **entro tre giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza (*l'assicuratore potrebbe avere interesse ad intervenire per limitare il danno, cioè ad esempio per evitare di dover risarcire le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato*)
- **Conseguenze del mancato avviso** (art.1915 Cod. Civ.): l'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso perde il diritto all'indennità; se l'assicurato che omette colposamente di adempiere all'avviso, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto
- Se l'assicurazione, ricevuto l'avviso di sinistro non interviene, il comma 3 dell'art.1917 a tutela dell'assicurato prevede che l'assicurato (la Scuola), convenuto dal danneggiato, può **chiamare in causa** l'assicuratore a manleva
- L'avviso serve anche per interrompere la prescrizione, dal momento che la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore

L'assicurazione per la Responsabilità Civile - Prescrizione

- I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione
- **La comunicazione all'assicuratore** della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta (non l'avviso di sinistro) sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto

*Per
informazioni
e chiarimenti*

- info@eduservice.it
- avv.alessandralezzi@eduservice.it